

ULTERIORI CHIARIMENTI CIRCA LA VALUTAZIONE DI PROFILI ANTIABUSO CON RIFERIMENTO A OPERAZIONI PRODROMICHE AL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI IN REGIME DI «REALIZZO CONTROLLATO» EX ART. 177, CO. 2-BIS, TUIR

Risposte Agenzia Entrate ad Interpelli n. 450 e 451 del 9 settembre 2022

- ✓ Con la due risposte in esame l'Agenzia Entrate è intervenuta nel fornire ulteriori chiarimenti circa le condizioni richieste dalla legge per la legittima applicabilità della disposizione di cui all'art. 177, co. 2-bis, TUIR.
- ✓ Tale norma, come noto, estende il regime del cd. «realizzo controllato» di cui al comma 2 del medesimo articolo 177 ai casi in cui le partecipazioni conferite, sia pur non idonee a far acquisire o integrare il controllo di diritto della società scambiata in capo alla società conferitaria, superino comunque determinate soglie di qualificazione (2 o 20% dei diritti di voto in assemblea ordinaria ovvero 5% o 25% della partecipazione al capitale/patrimonio, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni) e all'ulteriore condizione che dette partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.
- ✓ L'Agenzia rammenta innanzitutto che ove le partecipazioni oggetto di conferimento siano in una società holding (con attività esclusiva o prevalente di assunzione di partecipazioni), le suddette soglie di qualificazione vanno verificate non già direttamente con riguardo alla partecipazione nella holding oggetto di conferimento, ma con riguardo a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano una impresa commerciale, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Viene anche precisato che ai fini dell'applicazione di tale disposizione (che impone il superamento delle predette percentuali per tutte le «società indirettamente partecipate»), non rilevano le partecipazioni in soggetti diversi da quelli che abbiano una forma giuridica di società (nel caso di specie le partecipazioni in consorzi) mentre rileverebbero (costituendone «causa ostativa») le partecipazioni «sotto soglia» indirettamente detenute in società consortili o in società cooperative, stante la loro veste giuridica di società.
- ✓ L'Agenzia, infine, sottolinea come nel caso di specie la riorganizzazione societaria prospettata (finalizzata a suddividere la holding di famiglia, partecipata e gestita da due nuclei familiari, in due distinte holding, ognuna delle quali facenti capo al singolo nucleo familiare, al fine di semplificare i processi decisionali e consentire il passaggio generazionale all'interno di ogni ramo) non costituisce una fattispecie abusiva ex art. 10-bis della Legge 212/2000, così come non concorrono a generare alcuno schema operativo censurabile ex art. 10-bis le eventuali operazioni (cessioni e donazioni di partecipazioni infra soci) propedeutiche a rimuovere la causa ostativa e a consentire l'applicazione del regime fiscale del cd. «realizzo controllato» alla successiva operazione di conferimento.

